



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/550 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2026

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle misurazioni e dichiarazioni di potenza per la propulsione marina elettrica, nonché sulla prevenzione contro le cadute in mare e i mezzi di rientro a bordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all'allegato I della stessa, qualora siano oggetto di dette norme o parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE («richiesta»). Le norme armonizzate richieste dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I della medesima direttiva, più rigorosi rispetto a quelli della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio abrogata ⁽⁴⁾.
- (3) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione ⁽⁵⁾: EN ISO 15085:2003 quale modificata da EN ISO 15085:2003/A1:2009 e da EN ISO 15085:2003/A2:2018 – Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN ISO 15085:2024 sulla prevenzione contro le cadute in mare e i mezzi di rientro a bordo.
- (4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015)8736, il CEN ha elaborato anche la nuova norma armonizzata EN ISO 8665-2:2024 sulle misurazioni e dichiarazioni di potenza per la propulsione marina elettrica.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/53/oj>).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

⁽⁴⁾ Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1994/25/oj>).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione, del 12 ottobre 2022, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 17.10.2022, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1954/oj).

- (5) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme EN ISO 8665-2:2024 ed EN ISO 15085:2024.
- (6) Le norme EN ISO 8665-2:2024 ed EN ISO 15085:2024 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 8665-2:2024 e EN 15085:2024 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (8) È necessario ritirare dalla serie L della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il riferimento della norma armonizzata EN ISO 15085:2003 quale modificata da EN ISO 15085:2003/A1:2009 e da EN ISO 15085:2003/A2:2018, dato che tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954.
- (9) Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma armonizzata EN ISO 15085:2024, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti della norma armonizzata EN ISO 15085:2003 quale modificata da EN ISO 15085:2003/A1:2009 e da EN ISO 15085:2003/A2:2018.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954.
- (11) La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1) dell'allegato si applica a decorrere dal 13 agosto 2027.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 è così modificato:

- 1) la riga 50 è soppressa;
- 2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

N.	Riferimento della norma
«9 bis	EN ISO 8665-2:2024 Unità di piccole dimensioni - Misurazioni e dichiarazioni di potenza - parte 2: Propulsione marina elettrica (ISO 8665-2:2024)».
«50 bis	EN ISO 15085:2024 Unità di piccole dimensioni - Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo (ISO 15085:2024)».